

COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza



REGOLAMENTO

PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

**Approvato con deliberazione consiliare esecutiva n° 72 del 17 dicembre 1998
(CO.RE.CO. n° 2692 del 23/12/1998)**

IN VIGORE DAL 1° gennaio 1999

- modificato con delibera C.C. n. 4 del 27/02/2014.

Articolo 1
Oggetto e scopo del regolamento

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge n. 142/1990 e nel Decreto Legislativo n. 77/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Articolo 2
Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Articolo 3
Determinazione aliquote e tariffe – così modificato da delibera C.C. n. 4 del 27/02/2014

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete al Consiglio Comunale, ai sensi **del D.Lgs. n. 267/2000 e dalle specifiche norme per ogni singolo tributo**, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

2. **(abrogato)**.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

Articolo 4
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente articolo 3.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica delibera consiliare.

TITOLO II
GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 5
Soggetti responsabili della gestione – così modificato da delibera C.C. n. 4 del 27/02/2014

1. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, **tributo comunale sui rifiuti e sui**

servizi, dell'imposta comunale sugli immobili, **dell'imposta municipale propria, e all'imposta unica comunale** compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta Comunale se la gestione è diretta.

2. Nel caso in cui l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni siano date in concessione, le attribuzioni del funzionario responsabile spettano al concessionario ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D. Leg.vo 507/1993.

3. I funzionari responsabili dei tributi provvedono a porre in atto quanto necessario, di fatto e di diritto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dagli articoli 21 e 22 del decreto Leg.vo 77/1995.

Articolo 6

Modalità di pagamento – così modificato da delibera C.C. n. 4 del 27/02/2014

1. In via generale e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
- versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, oppure nel conto corrente postale intestato al Comune di Sarego - Servizio di Tesoreria;
- giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria Comunale;
- **modello di pagamento unificato F24.**

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data di effettiva disponibilità della somma nel conto di Tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza stesso.

3. Il Comune procede alla riscossione dei propri tributi in forma diretta mediante predisposizione ed invio ad ogni contribuente, con congruo anticipo rispetto alle scadenze, di un avviso di pagamento con l'indicazione del debito dovuto e dei termini di pagamento.

Gli avvisi di pagamento sostituiscono anche i ruoli di cui al D.P.R. n. 602/1973 e al D.Lgs. 507/1933 e ss.mm. e integrazioni.

4. L'ufficio Tributi disporrà la riscossione coattiva sulla base dell'ingiunzione (RD n. 639/1910), che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, ovvero mediante i soggetti indicati dall'art. 52 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 446/1997 oltre alla possibilità di ricorrere agli strumenti di riscossione coattiva che la legge attribuisce agli Enti locali.

Ogni spesa relativa all'attivazione delle predette procedure sarà imputabile al contribuente insolvente.

Articolo 7

Attività di riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascun tributo gestito direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e di riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle

comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997.

3. La Giunta Comunale, su proposta motivata del responsabile del tributo, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Articolo 8

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. Gli atti o avvisi di accertamento, contestazione o irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali relativi ai singoli tributi.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notifica del messo comunale o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 9

Autotutela

1. L'amministrazione, nella persona del responsabile del servizio cui compete la gestione del tributo, può annullare parzialmente o totalmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, il provvedimento può essere annullato.

4. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, si può procedere all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di versamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Articolo 10

Rappresentanza dell'Ente in giudizio Conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie nelle quali l'Ente abbia deliberato di intervenire, il Sindaco è l'organo di rappresentanza del Comune ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D. Legislativo n. 546/1992.

2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte, ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 546 del 31.12.1992.

3. Il Sindaco può farsi rappresentare, con apposita delega, dal funzionario responsabile del tributo o dal responsabile del procedimento, limitatamente al giudizio di primo grado.

Articolo 11

Dilazioni di pagamento – così modificato da delibera C.C. n. 4 del 27/02/2014

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 602/1973 e al D.P.R. n. 43/1988, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- - durata massima: dodici mesi;
- - **(abrogato)**
- - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. (abrogato)

3. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute.

4. Per poter optare per il versamento rateale il contribuente debitore di un importo superiore a **Euro 5.000,00=** deve prestare idonea garanzia per il periodo di rateazione, con fideiussione bancaria o assicurativa.

Non viene richiesta la presentazione di garanzia di cui sopra, a specifica richiesta e previa sottoscrizione del piano di rateazione formulato dall'ufficio, alle condizioni seguenti:

- **versamento della prima rata di importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute al momento della sottoscrizione del piano di rateazione;**
- **decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;**

5. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi semplici nella misura legale conteggiati dalla scadenza iniziale del pagamento alla data di scadenza della rata.

Articolo 12

Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono graduate sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.

2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 13 Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali, avviene di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. n. 602/1973 e dal D.P.R. n. 43/1988 qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione tributi.

2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti, o svolto in proprio dal Comune, la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal Regio Decreto n. 639 del 14.01.1910.

Articolo 14 Procedure

1. Procedure di riscossione coattiva dei tributi devono iniziare soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente articolo 8.

2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Articolo 15

Abbandono del credito – così modificato da delibera C.C. n. 4 del 27/02/2014

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi e spese accessorie, non sia complessivamente superiore all'importo **Euro 16,00=**.

2. L'abbandono di cui al precedente comma, non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi ed altre spese accessorie, risulti comunque inferiore a **Euro 16,00=**.

3. **(abrogato)**.

Articolo 16 Entrata in vigore

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 1999.

Articolo 17

Formalità – così modificato da delibera C.C. n. 4 del 27/02/2014

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il presente regolamento è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività **secondo le modalità previste in materia di pubblicazione dei regolamenti comunali**.